

**ATTO COSTITUTIVO
"EMBLEMA APS"**



L'anno 2025 il mese di Gennaio il giorno 10. in Pescara Via Del Santuario 178 (PE), presso la sede legale dell'associazione di promozione sociale "EMBLEMA APS" in via Del Santuario n. 178 sono presenti i seguenti signori:

1. TRULLI FRANCA LUCIA nata a Pietranico (PE) il 04/02/1956 residente a Pescara (PE) cap 65124 in via Cicognini, 21 codice fiscale TRLFNC56NB44G621N;
2. ZAZZERO ESTERINA nata a Formia (LT) il 14/12/1979 residente a Pescara (PE) cap 65121 in via Sandro Pertini, 25 codice fiscale ZZZSRN79T54D708V;
3. CANONICO MANUELA nata a Pescara (PE) il 17/01/1976 residente a Pescara (PE) cap 65121 in via Pietro Gobetti, 122 codice fiscale CNNMNL76A57G482Z;
4. PERRETTI SABRINA nata a Cosenza (CS) il 31/12/1987 residente a Pescara (PE) cap 65124 in via Monte Bove, 21 codice fiscale PRRSRN87T71D086L;
5. MANGIA ANTONELLA LUANA nata a Collepasso (LE) il 06/09/1958 residente a Pescara (PE) cap 65124 in via Pian delle Mele codice fiscale MNGNNL58P46C865R;
6. CONTESSA DAVIDE GIANNI nato a San Severo (FG) il 24/06/1960 residente a Pescara (PE) cap 65125 in via Del Santuario 178 codice fiscale CNTDDG60H24I158T;
7. CAVICCHIA PIZZICOLA FLAMINIA nata a San Severo (FG) il 23/08/1966 residente a Pescara (PE) cap 65126 in viale Marconi, 369 codice fiscale CVCFMN66M63I158V;
8. DE MAGISTRIS MARIELLA nata a Lucera (FG) il 05/05/1968 residente a Pescara (PE) cap 65121 in via Bardet, 62 codice fiscale DMGMML68E45E716R;
9. D'INCECCO ISABELLA nata a Pescara (PE) il 03/01/1968 residente a Pescara (PE) cap 65121 in via Pizzo Intermesoli, 5 codice fiscale DNCSLL68A43G482R;
10. MANCINI ARIANNA nata a Gaeta (LT) il 21/10/1997 residente a Pescara (PE) cap 65126 in via Mezzanotte, 112 codice fiscale MNCRRN97R61D843F;
11. MARINI MILCA nata a Tollo (CH) il 21/10/1968 residente a Pescara (PE) cap 65129 via Tirino, 2 codice fiscale MRNMLC68R61L194J.

I presenti designano, in qualità di Presidente dell'Assemblea costitutiva, il Sig. CONTESSA DAVIDE GIANNI il quale accetta e nomina per assisterlo e coadiuvarlo nella riunione la Sig.ra DE MAGISTRIS MARIELLA quale Segretario ed estensore del presente atto.

Il Presidente dell'Assemblea costitutiva illustra i motivi che hanno indotto i presenti a promuovere la costituzione di una associazione e dà lettura dello Statuto contenente le norme relative al funzionamento dell'Associazione, da considerarsi parte integrante del presente Atto costitutivo, che viene approvato all'unanimità.

I presenti, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

È costituito fra i soci presenti, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Ente del Terzo settore, in forma di associazione non riconosciuta, avente la seguente denominazione "EMBLEMA APS". L'Associazione dovrà utilizzare obbligatoriamente l'indicazione di "associazione di promozione sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico allorché iscritta nell'apposito registro o successivamente nel RUNTS. La cancellazione dell'Associazione dall'apposita sezione del RUNTS comporta l'illegittimità dell'utilizzo nella denominazione sociale e nei rapporti con i terzi degli acronimi e delle locuzioni di cui agli articoli 12 e 32, comma 3 del Codice del Terzo settore.

Gli eventuali provvedimenti di cancellazione e/o di futura iscrizione, emanati dall'autorità competente, che determinano una variazione della denominazione sociale, ai sensi dell'articolo 32, comma 3 del Codice del Terzo settore, non comporta modifica statutaria, salvo comunicazione agli uffici competenti.

Atto costitutivo Associazione di Promozione Sociale

Registrato presso l'Agenzia delle Entrate
Ufficio Territoriale di Pescara

In data 22/01/2025 al n. 108 Serie 3

Esatti Euro 200,00

ESSENTE BOLLE

A richiesta di _____

- Reg.	<u>200,00</u>
- Imp.	_____
- Cat.	_____
- Forte	_____
- Totale	<u>200,00</u>

ART. 2

L'Associazione ha sede legale in via Del Santuario n. 178, in Pescara

ART.3

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale, di seguito elencate, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- c) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- d) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- e) formazione universitaria e post-universitaria;
- f) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- g) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- h) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- i) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

ART.4

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art.6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti predefiniti e può esercitare, a norma dell'art.7 Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 5

L'Associazione ha durata illimitata nel tempo.

ART. 6

L'Associazione avrà come principi informativi, analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto sociale che fa parte integrante del presente Atto costitutivo: assenza di fini di lucro, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, sovranità dell'assemblea, prevalenza delle prestazioni dei volontari, diritti e obblighi degli associati, norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, norme sull'ordinamento, sull'amministrazione e sulla rappresentanza dell'organizzazione, i requisiti per l'ammissione di nuovi soci.

ART. 7

I componenti stabiliscono che, per il primo mandato, il Consiglio Direttivo sia composto da (5) membri e nominano a farne parte i signori:

1. CONTESSA DAVIDE GIANNI;
2. MANGIA ANTONELLA LUANA;
3. DE MAGISTRIS MARIELLA;
4. PERRETTI SABRINA;
5. MANCINI ARIANNA;

A Presidente viene eletto il Signor CONTESSA DAVIDE GIANNI.

Per le altre cariche vengono eletti:

Sig. MANGIA ANTONELLA LUANA (Vicepresidente);

Sig. DE MAGISTRIS MARIELLA (Segretario);

Sig. PERRETTI SABRINA (Tesoriere);

Sig. MANCINI ARIANNA (Consigliere).

Il Consiglio Direttivo dura in carica n. 3 anni.

ART. 8

La quota di iscrizione dovuta da coloro che entrano a far parte dell'associazione viene determinata, per il corrente anno 2025, ai sensi dell'art.7 dello Statuto allegato nell'importo di euro _50,00(€ cinquanta/00).

Per gli anni successivi al 202_ in avanti l'importo di tale quota verrà determinato annualmente da una delibera assembleare in conformità al disposto del citato statuto.

Ognuno degli associati si impegna, pertanto, a versare tale somma nelle casse sociali, con le modalità indicate dal Consiglio Direttivo.

Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'Associazione qui costituita.

Il primo esercizio sociale si chiuderà in data 31/12/2025.

È parte integrale del presente atto lo statuto, definito su _23 articoli di seguito specificati, steso su __ fogli dattiloscritti.

Letto, approvato e sottoscritto.

Firme dei costituenti:

Contessa David Gianni
Luana Mangia Antonella
Lucia Inglese
Isabelle De Magistris
Sabrina Perretti
Mariella De Magistris
Luana Mancini
Enrico Zecchi
Maria C.
Antonella Lucio Mancini



Statuto di Associazione di Promozione Sociale-APS

Articolo 1 – Costituzione, Denominazione, Natura giuridica e sede legale, Durata

1. È costituita ai sensi del Codice Civile, della Legge 6 giugno 2016 n. 106 e del D. Lgs 3 luglio 2017 n. 117, l'Associazione denominata EMBLEMA Associazione di Promozione Sociale, in brevità anche solo EMBLEMA APS con sede legale in Pescara prov. PE, via Del Santuario , 178.
2. La qualifica di Associazione di Promozione Sociale con l'acronimo "APS", saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico per effetto dell'iscrizione nell'apposita sezione del Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS) ed in costanza di essa la denominazione diventerà "EMBLEMA APS".
3. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune deliberato dall'Organo di Amministrazione non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti da parte del Legale rappresentante. L'Associazione potrà, inoltre, istituire sedi secondarie con delibera dell'Organo di Amministrazione.
4. L'Associazione non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
5. La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 2 – Principi, scopi e attività di interesse generale dell'Associazione

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in via principale delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art.5 del Decreto Legislativo 117/2017, in favore dei propri associati, di loro familiari e di terzi:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n.328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (lett. a, art.5 D.Lgs. 117/17);
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d, art.5 D.Lgs. 117/17);
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (lett. f, art.5 D.Lgs. 117/17);
- formazione universitaria e post-universitaria (lett. g, art.5 D.Lgs. 117/17);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lett. i, art.5 D.Lgs. 117/17);
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lett. K, art.5 D.Lgs. 117/17);
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lett l, art 5 D Lgs 117/17);
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori o delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106 (lett. p, art.5 D.Lgs. 117/17);
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (lett. u, art.5 D.Lgs. 117/17);

Nello specifico, lo scopo principale dell'Associazione è promuovere socialità, mutualismo, partecipazione e sviluppo del senso di comunità, per la costruzione e lo sviluppo del benessere collettivo. Per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati opererà per:

- promuovere l'assistenza sociale, il supporto a persone in situazione di disagio, promuovendo la solidarietà;
- contribuire all'informazione attraverso campagne di prevenzione, iniziative educative sulla salute, promuovendo uno stile di vita sano;
- contribuire alla crescita culturale e civile dei propri soci, degli individui e della comunità;
- promuovere e gestire luoghi, spazi di aggregazione per attività di socializzazione e culturali, come eventi teatrali, mostre, concerti, letture e altre iniziative;
- promuovere l'apertura degli associati a ogni realtà, anche territoriale, al mondo del lavoro e dell'impegno sociale ed umanitario;
- promuovere pratiche di cittadinanza attiva;
- promuovere ogni altra attività culturale, sociale, solidale, sportiva e ricreativa.

L'Associazione può esercitare, ai sensi e nei limiti previsti dall'art.6 del D.Lgs 117/2017, attività diverse da quelle di cui al presente articolo, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, come individuate dall'Organo di Amministrazione, nonché attivare raccolte fondi ai sensi dell'art. 7 del medesimo D.Lgs 117/2017. Essa potrà inoltre, reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell'attività di interesse generale.

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni dei volontari associati in modo personale, spontaneo e gratuito.

L'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 17 comma 5 D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nelle attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 20% del numero degli associati.

Articolo 3 – Attività di raccolta fondi

Per il raggiungimento delle proprie finalità, e al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale l'Associazione può esercitare attività di raccolta fondi in conformità alle disposizioni dell'art. 7 e 79 del Codice del Terzo Settore, e successive modificazioni e integrazioni. Attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva.

L'attività di raccolta fondi può essere realizzata sia occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, sia in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico a attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impegnando risorse proprie o di terzi, inclusi volontari e dipendenti

Articolo 4 – Volontariato

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'Associazione provvede ad istituire apposito registro ove iscrivere i volontari dell'Associazione che svolgono la loro attività in modo non occasionale, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente.

Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

Articolo 5 – Soci

Sono associati dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

- Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo previsto dall'art. 35 c. 1 del D. Lgs

3

117/2017. Può diventare socio chiunque approvi le finalità dell'Associazione, si riconosca nel presente Statuto, indipendentemente dalle proprie condizioni economiche, identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica e religiosa.

- I minori possono assumere il titolo di socio previo consenso di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.
- Agli aspiranti soci sono richiesti l'accettazione e l'osservanza dello statuto e il rispetto della civile convivenza.
- Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 8. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
- Gli aspiranti soci devono presentare domanda all'Organo di Amministrazione, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare e attenersi allo statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi sociali.

Articolo 6 – Procedimento di ammissione dei soci

1. È compito dell'Organo di Amministrazione esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione, entro un massimo di trenta giorni dalla richiesta di adesione, verificando che gli aspiranti soci abbiano i requisiti previsti.
2. In caso di rigetto motivato della domanda da parte dell'Organo di Amministrazione, comunicato entro il termine di cui al primo comma o qualora ad essa non sia data risposta entro lo stesso termine, l'interessato potrà presentare ricorso al Presidente entro trenta giorni dalla comunicazione del rigetto ovvero dallo scadere dei termini di cui al primo comma. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione.

Articolo 7 – Diritti degli associati

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.
2. Gli associati hanno diritto a:
 - frequentare la sede dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'Associazione;
 - riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione e concorrere all'elaborazione del programma;
 - discutere e approvare i rendiconti o bilanci di esercizio;
 - eleggere ed essere eletti componenti degli organi dirigenti e di garanzia;
 - esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta all'Organo di Amministrazione;
 - approvare le modifiche allo statuto nonché l'adozione e la modifica dei regolamenti.
3. Hanno diritto di voto in Assemblea i soci che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno quindici giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea e che siano soci da almeno tre mesi.

Articolo 8 – Doveri degli associati

1. Gli associati sono tenuti a:
 - rispettare lo statuto, i regolamenti, le delibere degli organi sociali;
 - versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organi dirigenti;
 - mantenere un'irreprensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività dell'Associazione e nella frequentazione della sede sociale. In particolare, è obbligatorio mantenere una condotta di rispetto verso gli altri soci e verso gli organi sociali nonché verso il buon nome dell'Associazione, le sue strutture e le sue attrezzature;
 - rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organi di garanzia dell'Associazione o, in mancanza, all'Assemblea dei Soci;
 - osservare le regole dettate dagli organismi ai quali l'Associazione aderisce o è affiliata.
2. La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico

dell'Associazione, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rivalutabile, rimborsabile o trasmissibile.

Articolo 9 – Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio non è temporanea e si perde per:

- decesso;
- scioglimento dell'Associazione;
- mancato pagamento della quota associativa;
- dimissioni volontarie, che devono essere presentate per iscritto all'Organo di Amministrazione;
- espulsione, in caso di non ottemperanza del presente Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi sociali, quando in qualunque modo arrechino danni morali o materiali all'Associazione.

L'espulsione è deliberata dall'Organo di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei suoi membri, ratificata dall'assemblea e comunicata mediante lettera al Socio interessato. Contro il suddetto provvedimento il Socio interessato può presentare ricorso entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'espulsione; il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria. La perdita per qualsiasi caso, della qualità di Socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione. Il decesso del Socio non conferisce agli eredi, alcun diritto nell'ambito associativo.

Articolo 10 - Patrimonio

Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile e destinato unicamente, stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento delle finalità sociali, dedotte le obbligazioni relative.

1. Esso è costituito da:

- quote annuali associative;
- beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
- eccedenze degli esercizi annuali;
- contributi pubblici e privati;
- erogazioni liberali vincolate, donazioni, lasciti;
- contributi pubblici e privati;
- rimborsi da convenzioni;
- attività di raccolta fondi;
- entrate derivanti da attività diverse secondarie e strumentali (rif. Art 6 del D. Lgs n. 117/2017);
- ogni altro attivo coerente con i diritti propri di un'associazione senza scopo di lucro e di promozione sociale, ammessa ai sensi del D. Lgs 117/2017.

2. Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

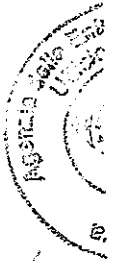
3. L'Associazione vieta la distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione, di fondi o riserve comunque denominate a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione di attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dal 01/01 al 31/12 di ogni anno. L'Organo di amministrazione dovrà predisporre il bilancio di esercizio secondo le modalità stabilite dall'art. 13 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i..

Indipendentemente dalla redazione del bilancio di esercizio, a norma dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017 s.m.i., l'Associazione per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente le entrate e le spese relative a ciascuno di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Articolo 11 – Organi dell'Associazione

L'ordinamento interno dell'Associazione si basa su principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti i soci.



Le cariche sociali sono elettive.

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- l'Organo di Amministrazione;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo (qualora istituito).

1. Tutte le cariche elettive sono gratuite.
2. Gli organi durano in carica tre anni ed i componenti sono rieleggibili.
3. Ciascun organo, a norma dell'art. 24 quarto comma del D. Lgs.117/2017, può attivare per le proprie convocazioni la modalità di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica purché i partecipanti siano informati della facoltà in sede di convocazione, siano identificabili e siano posti in condizione di intervenire in ogni tempo e votare senza limitazioni derivanti dalla partecipazione da remoto.

Articolo 12 – Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione; è composta da tutti i Soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere Ordinaria e Straordinaria. Partecipano con diritto di voto all'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, tutti i soci iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

Possono intervenire all'Assemblea (Ordinaria e Straordinaria), con diritto di voto, tutti i Soci purché in regola con il pagamento delle quote associative.

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio e, comunque, ogni volta che l'Organo di Amministrazione lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno 1/10 dei Soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative.

Le riunioni dell'Assemblea ordinaria sono convocate a cura dell'Organo di Amministrazione tramite avviso scritto, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi in bacheca della sede sociale almeno dieci giorni prima nonché con ogni altra forma di pubblicità ritenuta idonea dell'Organo di Amministrazione.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% più uno dei Soci, presenti in proprio o per delega, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti, in proprio o in delega. L'Assemblea ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno. Tra la prima e seconda convocazione deve intercorrere almeno 12 ore.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'Assemblea Straordinaria dovrà aver luogo entro trenta giorni dalla data in cui è richiesta e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione. Per modificare lo Statuto l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e delibera con la maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Articolo 13 – Svolgimento dell'Assemblea

1. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente dell'Associazione. Il Presidente propone un segretario verbalizzante eletto in seno alla stessa.
2. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei soci presenti.



3. Le elezioni delle cariche sociali avvengono a scrutinio segreto.
4. Ciascun associato può rappresentare con relativa delega al massimo altri tre soci.
5. Le deliberazioni assembleari sono riportate sul libro verbali a cura del segretario, che li firma insieme al Presidente.
6. I verbali e gli atti verbalizzati sono disponibili nella sede sociale e rimangono agli atti a disposizione dei soci per la consultazione.

Articolo 14 – Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria dei Soci:

elegge i componenti dell'Organo di Amministrazione determinandone previamente il numero dei componenti;

- approva le linee generali del programma di attività per l'anno in corso e l'eventuale relativo documento economico-programmatico entro 31/12 dell'anno successivo a quello precedente;
- approva il bilancio consuntivo, o il rendiconto, entro il 30/04 dell'anno successivo a quello di riferimento;
- elegge l'Organo di Controllo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'assunzione dei regolamenti interni, compreso il regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza.

2. L'Assemblea straordinaria dei Soci:

- delibera sulle modificazioni dello statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione.

Articolo 15 – Organo di Amministrazione

L'organo di Amministrazione è eletto dall'Assemblea dei Soci, ed è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 9 consiglieri eletti tra i soci. L'organo di Amministrazione è l'organo previsto dall'art. 26 del CTS, dura in carica 3 anni ed i suoi componenti sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

L'Organo di Amministrazione elegge alla prima seduta e al suo interno il Presidente. I componenti dell'Organo di Amministrazione non devono trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità previste dall'art. 2382 del Codice Civile (cause di ineleggibilità e di decadenza).

L'Organo di amministrazione può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate all'attività dell'Associazione

Articolo 16 – Competenze dell'Organo di Amministrazione

Sono competenze dell'Organo di Amministrazione:

- a) convocare l'Assemblea dei Soci;
- b) eseguire le delibere dell'Assemblea;
- c) formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- d) predisporre il bilancio di esercizio; o, nei limiti previsti dall'art. 13 c. 2 CTS, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa;
- e) predisporre i regolamenti da sottoporre alla deliberazione dell'Assemblea;
- f) all'interno delle linee guida definite dall'Assemblea, deliberare sulle modalità di gestione del tesseramento;
- g) deliberare circa l'ammissione dei soci;
- h) deliberare sull'espulsione nei confronti dei soci;
- i) sovrintendere all'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione e, all'interno delle linee guida

esprese dall'Assemblea, adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire il buon andamento dell'Associazione;

- j) stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti alle attività sociali;
- k) curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati a qualsiasi titolo;
- l) decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;
- m) stabilire la quota associativa annuale ed eventuali contributi associativi a sostegno delle attività sociali;
- n) compiere tutti gli atti di ordinaria o straordinaria amministrazione che non siano, a norma del presente statuto o della legge, attribuiti all'Assemblea dei soci;
- o) cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza.

Articolo 17 – Riunioni dell'Organo di Amministrazione

1. L'Organo di Amministrazione si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei componenti lo ritengono necessario.
2. È da ritenersi valido l'Organo di Amministrazione non formalmente convocato in presenza della totalità dei Consiglieri.
3. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri e le delibere sono approvate a maggioranza di voti dei presenti.
4. Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere.
5. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.
6. Delle deliberazioni è redatto verbale a cura del Segretario, che lo firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato nel libro verbali dell'Organo di Amministrazione ed è a disposizione dei soci che richiedano di consultarlo.

Articolo 18 – Decadenza e dimissioni dell'Organo di Amministrazione

1. Il consigliere decaduto o dimissionario può essere sostituito alla prima Assemblea utile dei soci.
2. Nel caso in cui per dimissioni o altre cause decadano dall'incarico la maggioranza dei componenti dell'Organo di Amministrazione, l'intero Consiglio decade.
3. Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'Assemblea indicando nuove elezioni entro trenta giorni.

Articolo 19 – Il Presidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione e la rappresenta anche verso i terzi.
2. Convoca e presiede l'Organo di Amministrazione, l'Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci.
3. Sovrintende alla gestione amministrativa, economica, contabile e gestionale dell'associazione.
4. Può, in casi di urgenza, assumere provvedimenti di normale competenza dell'Organo di Amministrazione che dovranno essere sottoposti a ratifica nel primo Consiglio utile.
5. In caso di impedimento o di assenza del Presidente, le sue mansioni possono essere esercitate, con apposita delibera, da un consigliere nominato dall'Organo di Amministrazione.

Articolo 20 - Organo di Controllo (laddove eletto)

1. L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti all'art. 30 del Codice del Terzo settore.
2. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio

sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore.

3. Nei casi previsti dal Codice del Terzo settore, l'Organo di Controllo, può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31 e ss.mm.ii., la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

4. L'Organo di Controllo, quando nominato in composizione collegiale, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea. Nomina nel suo seno il Presidente.
5. L'Organo di Controllo, anche monocratico, dura in carica quattro anni, è riconfermabile e i suoi componenti possono essere revocati solo per giusta causa dall'Assemblea.
6. I membri dell'Organo di Controllo devono essere soggetti esterni e non appartenere all'Associazione, devono adempiere al loro dovere con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; costituiscono cause di impedimento alla nomina quelle previste all'articolo 2399 del Codice Civile; il componente dell'Organo di Controllo o, in caso di Organo di Controllo collegiale almeno uno dei suoi membri, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 Codice Civile.
7. Di ogni seduta è disposto il verbale che deve essere trascritto sul libro dell'Organo di Controllo custodito e tenuto a cura del medesimo.

Articolo 21 – Libri sociali

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro n. 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta all'Organo di Amministrazione.

Articolo 22 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

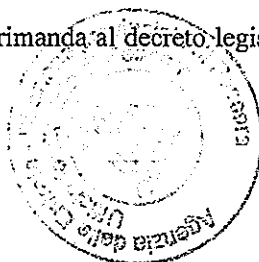
1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 49 del D.Lgs. la decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere deliberata dal voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati in assemblea straordinaria.
2. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo del competente Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito, e in armonia con quanto disposto al riguardo dal CTS.
3. È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i soci del patrimonio residuo.

Articolo 23 – Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente statuto, si rimanda al decreto legislativo 117/2017 e, in subordine alle norme del Codice Civile.

Il Presidente

(Corressa Davide Giganti)



Il Segretario

(De Magistris Mariella)

